

# REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 458/A IV Legislatura

NORMATIVA CONCERNENTE LE CASE DI CURA PRIVATE

DISEGNO DI LEGGE



# REGIONE PUGLIA

## NORMATIVA CONCERNENTE LE CASE DI CURA PRIVATE

### Relazione

1. L'art.43 della legge 23 dicembre 1978, n.833 ha demandato alla competenza legislativa regionale la disciplina delle case di cura private, ferme restando peraltro le funzioni statali di indirizzo e coordinamento da esercitarsi mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. In mancanza di atti statali di indirizzo e coordinamento la legge regionale 30 maggio 1985, n.51 ha disciplinato le case di cura private rifacendosi, per quanto attiene agli aspetti concernenti l'autorizzazione (tipologia, capacità ricettiva, requisiti strutturali, tecnico-sanitari e di personale), alle norme previste dal decreto del Ministro per la sanità del 5 agosto 1977.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1986, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, è stato emanato atto di indirizzo e coordinamento dell'attività regionale in materia di requisiti delle case di cura private. Tale atto prevede requisiti in certa misura diversi da quelli rivenienti dal D.M. 5 agosto 1977 e richiama la necessità di emanazione di leggi regionali per stabilire prescrizioni sulla base degli indirizzi contenuti nello stesso provvedimento.
4. Al fine di rendere concretamente operante il citato atto di indirizzo e coordinamento si è provveduto a "riscrivere" la legge regionale 30 maggio 1985, n.51 sostituendo i richiami ai requisiti rivenienti dal D.M. 5 agosto 1977 ed ormai superati con quelli previsti dal D.P.C.M. 27 giugno 1986.
5. Con l'allegato disegno di legge che recepisce quindi sostanzialmente i contenuti dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di case di cura private sono state inoltre introdotte al-

L'ASSESSORE  
(Dott. Corrado MARZO)

./..

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

cune modifiche suggerite dalla esperienza maturata nel periodo di applicazione della legge regionale 30 maggio 1985, n.51.

6. L'art.8 del disegno di legge in particolare prevede deroghe alle caratteristiche strutturali e dimensionali delle case di cura private già autorizzate ed in esercizio, conformemente a quanto stabilito dall'art.39 dell'atto statale d'indirizzo e coordinamento.

L'ASSISORE  
(Dott. Corrado MARZO)

4

# REGIONE PUGLIA

## TITOLO I

### DEFINIZIONE - AUTORIZZAZIONE - REQUISITI

#### Art. 1

(Definizione, tipologia, capacità ricettiva)

1. Agli effetti della presente legge sono case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero a fini diagnostici, curativi e riabilitativi.
2. La denominazione deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione "casa di cura privata". E' fatto divieto di usare frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione con ospedali o cliniche universitarie. E' fatto altresì divieto di usare nella denominazione la dizione "internazionale".
3. Per quanto si riferisce alla tipologia e alla capacità ricettiva, si fa riferimento al disposto dell'art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 153 del 4 luglio 1986.
4. Per ogni edificio in cui può articolarsi una casa di cura privata devono essere osservati tutti i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1986.
5. Gli edifici, pur separati, devono essere collegati funzionalmente; a tal fine è prescritto il possesso di ambulanza, debitamente attrezzata, per garantire ai ricoverati la possibilità di utilizzazione di tutti i servizi esistenti nel complesso di edifici.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 2

### (Autorizzazione)

1. Nessuno può aprire, trasformare o tenere in esercizio case di cura private senza autorizzazione.
2. L'autorizzazione non può essere, sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo, ceduta nè concessa in gestione, ancorchè si tratti dell'esercizio di singole attività ambulatoriali di diagnosi e cura.
3. La cessione a qualsiasi titolo della casa di cura, in tutto o in parte, anche per la semplice gestione, comporta di diritto la decadenza dell'autorizzazione.
4. E' vietato in ogni caso cedere, a qualsiasi titolo, locali compresi nella planimetria depositata all'atto della richiesta di autorizzazione ovvero singole attività della casa di cura privata.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in caso di unificazione di case di cura private ovvero di fusione di società autorizzate.
6. Gli eredi dell'autorizzato hanno diritto a continuare l'esercizio della casa di cura privata per un periodo non superiore a 180 giorni dal decesso del titolare. Entro tale termine possono essere autorizzati alla gestione a norma della presente legge.
7. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, dispone l'autorizzazione, la sospensione, la revoca e la chiusura delle case di cura private nei casi previsti dalla presente legge.

L'ASSESSORE  
(Dott. Cosentino MARZO)

./..

# REGIONE PUGLIA

## Art. 3

(Procedure per il rilascio dell'autorizzazione)

1. La domanda per l'apertura, l'ampliamento o la trasformazione di una casa di cura privata deve essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale e deve riportare l'indicazione della natura dell'attività sanitaria che in essa deve essere svolta e la dichiarazione del possesso di tutti i requisiti di cui alla presente legge.
2. Alla domanda devono essere allegati:
  - la planimetria dei locali con l'indicazione della loro destinazione d'uso ed il progetto redatto e corredato in conformità al disposto di cui all'art.4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986;
  - il regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura con il relativo organico dei presidi;
  - l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art.221 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265;
  - ogni altro documento atto a comprovare il possesso dei requisiti di legge.
3. Per l'istruttoria il Presidente della Giunta regionale si avvale dei competenti servizi tecnici e sanitari delle Unità Sanitarie Locali.
4. L'autorizzazione deve precisare la denominazione della casa di cura, la tipologia, l'articolazione, l'esatta denominazione dei servizi di diagnosi e cura con i relativi posti-letto, l'organizzazione degli stessi, l'organico del personale con esplicita indicazione del numero e delle singole qualifiche e indicare, altresì, gli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti igienico-edilizi e delle condizioni necessarie a garantire le attività di urgenza.

L'ASSESSORE  
(Dott. Cozzadino MARZO)

./..

# REGIONE PUGLIA

Art. 4

(Sanzioni)

1. E' disposta immediata chiusura delle case di cura private aperte o in esercizio senza autorizzazione o la cui autorizzazione sia decaduta per una delle cause previste dalla presente legge.
2. In caso di inosservanza delle norme della presente legge o delle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione ovvero di disfunzioni assistenziali che possono essere eliminate mediante idonei interventi, la casa di cura è diffidata a provvedere.
3. Trascorso inutilmente il termine assegnato, o immediatamente qualora sia necessario provvedere d'urgenza, è disposta la chiusura temporanea della casa di cura o la sospensione dell'attività che ha dato luogo ai rilievi, fino a quanto non vengano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura della casa di cura dovrà essere appositamente autorizzata.

L'ASSISORE  
(Dott. Corradino MARZO)

./..

# REGIONE PUGLIA

## Art. 5

(Criteri per la progettazione, costruzione e requisiti di carattere tecnico-sanitario)

1. Per quanto riguarda i criteri per la progettazione e la costruzione e i requisiti tecnico-sanitari delle case di cura private, vale quanto disposto dai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1986.
2. Le case di cura private con dotazione di posti-letto superiore a 150 devono istituire un servizio farmaceutico, diretto da un farmacista responsabile.
3. Ogni presidio dipendente da casa di cura privata deve essere dotato di armadio farmaceutico, fornito secondo le esigenze dei servizi funzionanti, sotto la responsabilità del direttore sanitario ovvero, nel caso di presidi staccati, del medico responsabile di raggruppamento.

L'ASSESSORE  
(Dott. Corradino MARZO)

h

./..



# REGIONE PUGLIA

9

## Art. 6 (Personale)

1. Per quanto riguarda il personale delle case di cura private si fa riferimento al disposto di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986.
2. Le modalità di effettuazione della guardia medica sono disciplinate dal regolamento interno previsto dal primo comma dell'art.34 del decreto di cui al primo comma del presente articolo.
3. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, da specifica normativa statale e dalle convenzioni stipulate a norma dell'art.48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, in particolare per quanto riguarda incompatibilità e preclusioni.

L'ASSESSORE  
(Dott. Corradina MARZO)

./..

4

# REGIONE PUGLIA

## Art. 7

(Termini per l'adeguamento)

1. Le case di cura private devono adeguarsi, pena la revoca dell'autorizzazione, alle prescrizioni di cui ai precedenti ar ticoli entro il termine del 31 dicembre 1990.
2. Alla scadenza di tale termine, il legale rappresentante della casa di cura comunica l'avvenuto adeguamento alle prescri zioni all'Assessorato alla Sanità, che dispone i necessari ac- certamenti.

L'ASSESSORE  
(Dott. Corrado MARZO)

./..

4

# REGIONE PUGLIA

## Art.8

(Deroghe alle caratteristiche strutturali e dimensionali)

1. Le case di cura private autorizzate ed in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1986 possono richiedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deroghe per i requisiti strutturali, con specifico riguardo all'area e alle dimensioni dei corridoi e delle scale. Le deroghe sono concesse dalla Giunta regionale laddove non sia compromessa la funzionalità e l'efficienza delle strutture e dei servizi in relazione alla loro specifica finalità.

2. Al soggetto autorizzato a gestire case di cura con capacità ricettive inferiori a quelle previste dall'art.1 della presente legge, in esercizio alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986, è consentito mantenerne l'esercizio purchè dimostri di aver inoltrato, entro il termine del 31 dicembre 1989, agli organi competenti progetto di trasformazione o di nuova costruzione conforme alle prescrizioni della presente legge. Sono fatti salvi i requisiti tecnico-sanitari e le dotazioni di personale.

L'ASSESSORE  
(Dott. Corradino MARZO)

./..

# REGIONE PUGLIA

19

## TITOLO II

### CONVENZIONAMENTO

#### Art. 9

(Convenzioni)

1. Il piano sanitario regionale accerta la necessità di convenzionamento con le case di cura private, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate.
2. Le convenzioni sono stipulate in conformità allo schema-tipo di cui all'art.44 della legge 23 dicembre 1978, n.833 e in conformità alle prescrizioni di cui alla presente legge.
3. L'onere delle prestazioni professionali di personale non compreso nell'organico della casa di cura privata, escluse le prestazioni di consulenza richieste dalla casa di cura stessa, è a carico dell'assistito che ne abbia fatto richiesta.
4. Sono fatte salve le disposizioni normative e convenzionali circa l'incompatibilità.
5. Le normative e gli indirizzi relativi all'attività ambulatoriale a regime convenzionato sono estesi alle case di cura private. Le dotazioni di personale sanitario, infermieristico e tecnico, nonchè le dotazioni strumentali, devono essere rapportate al carico di lavoro delle singole attività, fermi gli organici e le esigenze assistenziali per i ricoverati.
6. Alle case di cura private convenzionate è consentito, a norma dell'art.28 della legge 23 dicembre 1978, n.833, acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche, le specialità medicinali, i materiali e i presidi sanitari da impiegare per l'attività propria della casa di cura.

L'ASSESSORE  
(Dott. Corrado MARZO)

./..

# REGIONE PUGLIA

Continua art.9

7. La facoltà di cui al comma precedente è esercitata dalle case di cura private convenzionate prive del farmacista responsabile tramite la consulenza di farmacista iscritto all'albo professionale, che attesti che i medicinali sono destinati ai servizi sanitari per cui la casa di cura convenzionata è autorizzata.

L'ASSESSORE  
(Dott. Corradino MARZO)

4

./..

# REGIONE PUGLIA

14

## Art.10

(Sospensione e risoluzione delle convenzioni)

1. La sospensione o l'interruzione dei servizi di case di cura convenzionate, che pregiudichi l'attività assistenziale, determina la sospensione della convenzione.
2. La convenzione è risolta di diritto se la casa di cura non comunica la sospensione o l'interruzione dei servizi.
3. In caso di inadempienze alla convenzione, il titolare della casa di cura privata è diffidato a rimuoverle nel termine stabilito in relazione al tipo di inadempienza. Trascorso inutilmente il termine, o immediatamente qualora sia necessario provvedere d'urgenza, si procede alla sospensione della convenzione sino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.
4. In caso di revoca o di decadenza dall'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della casa di cura privata, la convenzione è risolta di diritto.
5. E' disposta la risoluzione della convenzione, oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, anche:
  - a) per ripetute inadempienze alla convenzione;
  - b) per irregolarità nella gestione sia sotto il profilo contabile che amministrativo;
  - c) per la inosservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro della spedalità privata.

||

# REGIONE PUGLIA

15

## Art.11

(Diarie giornaliere, oneri aggiuntivi, liquidazioni e pagamenti)

1. Per quanto attiene la determinazione delle diarie giornaliere di degenza e degli oneri aggiuntivi, anche a carico dell'assistito, nonché le liquidazioni e i pagamenti, resta fermo quanto disposto dall'art.4 della legge regionale 7 gennaio 1984, n.2.
2. La casa di cura è tenuta a portare a conoscenza degli interessati il tariffario delle prestazioni integrative praticate, che deve essere sottoscritto per accettazione dagli stessi all'atto dell'ammissione.
3. La Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare competente, determina le attività sanitarie e le modalità relative che possono essere rese in regime di prestazioni diurne.
4. Le case di cura private convenzionate sono tenute a fornire informazioni e dati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e secondo le prescrizioni e le indicazioni stabilite a livello nazionale. In caso di inadempienze, la Giunta regionale, con provvedimento motivato, sospende i pagamenti relativi alle prestazioni sanitarie effettuate.

L'ASSESSORE  
(Dott. Corradino MARZO)

./..

# REGIONE PUGLIA

Art.12

(Classificazione)

1. La Giunta regionale classifica le case di cura private, al fine della stipulazione delle convenzioni, secondo gli indirizzi stabiliti a livello nazionale e le prescrizioni degli schemi-tipo di cui all'art.44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo quanto stabilito dalle norme di cui al successivo comma, previ accertamenti eseguiti dal Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, sentita una commissione così composta:

- Assessore regionale alla Sanità, o suo delegato, che la presiede;
- due sanitari di livello apicale del ruolo sanitario regionale;
- due rappresentanti, di cui un sanitario, dell'associazione più rappresentativa delle case di cura private.

2. Oltre ai requisiti organizzativi e strutturali previsti da gli indirizzi e dalle prescrizioni di cui al comma precedente, le case di cura private classificate alle fasce funzionali A e B devono essere dotate:

- a) di tutto il personale, ivi compreso quello sanitario, ad eccezione dei soli consulenti, a rapporto di lavoro dipendente;
- b) di un numero di dipendenti sanitari, infermieristici, tecnici e ausiliari di corsia secondo il rapporto di un dipendente per ogni posto-letto per la fascia A e di 0,8 dipendenti per ogni posto-letto per la fascia B, escluso il personale addetto all'assistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di prestazioni diurne.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le unità di infermiere generico verranno sostituite da infermieri professionali man mano che i relativi posti si renderanno vacanti.

L'ASSESSORE  
(Dott. Corrado MARZO)

./..



# REGIONE PUGLIA

## Art.13

(Verifica delle classificazioni, fascia transitoria)

1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di adeguamento previsto dall'art.7 della presente legge, la Giunta regionale provvede alla verifica delle classificazioni in atto alla stregua delle norme di cui al precedente articolo.
2. Non è ammessa classificazione transitoria alla fascia D oltre il termine del 31 dicembre 1990.

L'ASSESSORE  
(Dott. Corradino MARZO)



./..

# REGIONE PUGLIA

## Art. 14

(Vigilanza e norme transitorie)

1. La vigilanza e il controllo sulle case di cura private sono esercitati dalla Regione.
2. Alla data di entrata in vigore del piano sanitario regionale cessano di diritto le convenzioni in atto non previste dal piano.
3. La cessione a qualsiasi titolo, in tutto e in parte, della casa di cura privata, anche per la semplice gestione, l'unificazione di case di cura private, la fusione di soggetti già autorizzati, la scadenza del termine di cui al sesto comma del precedente art. 2, la revoca e la decadenza dalla autorizzazione, comportano la risoluzione di diritto della convenzione.
4. Non è consentita stipulazione di convenzioni con case di cura private in numero superiore a quelle esistenti nell'ambito regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le previsioni del piano di ristrutturazione ospedaliera approvato in attuazione del D.M. 13/9/1988.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si richiamano, in quanto applicabili, la normativa e le disposizioni legislative in materia ospedaliera.
6. La legge regionale 30 maggio 1985, n. 51 è abrogata.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla Commissione Costituzionale  
liare permanente il 13.3.90

L'ASSESSORE  
(Dott. Corradino MARZO)